



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
e dal Ministro dell'interno (MARONI)
di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2009

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	20
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	21
Disegno di legge	»	23
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	25
Testo dell'Accordo prevalente in caso di divergenza	»	33

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione di polizia tra il Governo del Regno dell'Arabia Saudita e il Governo della Repubblica italiana sancisce l'impegno dei due Paesi a collaborare nella lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni.

La negoziazione dell'Accordo si è resa necessaria per rendere la cooperazione di polizia più aderente alle attuali esigenze dei due Paesi, favorendo l'apertura e lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione.

Con la sua entrata in vigore, sono destinati a cessare gli effetti del «Memorandum d'Intesa tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'interno del Regno dell'Arabia Saudita contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata», firmato, a Riad, il 16 dicembre 1995 (articolo 13).

L'Accordo, in generale, disciplina la collaborazione nella lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni e, nel particolare, indica specifiche fattispecie criminose, verso le quali la collaborazione è maggiormente indirizzata (articolo 1).

Per la sua attuazione l'atto internazionale prevede forme di collaborazione, quali lo scambio di informazioni e di esperienze, il ricorso alla procedura della «consegna controllata» in materia di stupefacenti, l'analisi strategica per la prevenzione ed il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di droga (articolo 2).

Inoltre, prevede particolari forme di collaborazione nel settore della formazione in materia di sicurezza, quali lo svolgimento di programmi e corsi di formazione, l'organizzazione di conferenze, di seminari e di in-

contri, nonché scambi di visite e di ausili didattici destinati alla formazione (articolo 4).

Circa gli organismi deputati all'applicazione dell'Accordo, nell'atto internazionale sono specificamente indicate le Autorità competenti all'attuazione, le quali individueranno i punti di contatto nazionali ed i mezzi di comunicazione da utilizzare per i rapporti bilaterali (articolo 10).

Adeguate tutela viene riservata per la trattazione delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 6) e viene indicata la procedura per la risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo (articolo 8), che per sua natura non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia e dall'Arabia Saudita (articolo 7).

Viene, altresì, sancita la possibilità di respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione, qualora esse possano compromettere la sovranità o la sicurezza dei rispettivi Paesi, contrastino con la normativa nazionale, con un provvedimento giudiziario o mettano in pericolo attività di indagini (articolo 5).

Circa le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo, nell'atto internazionale viene sancito che, salvo diversa decisione delle Parti contraenti, le stesse saranno sostenute dalla Parte contraente nel cui territorio sono state effettuate (articolo 9).

Le spese, nel dettaglio, vengono individuate nell'allegata relazione tecnico-finanziaria.

Infine, viene indicata la costituzione di una commissione di esperti dei due Paesi nella lotta alla criminalità e nella formazione in materia di sicurezza, al fine di discutere le

questioni afferenti aspetti di cooperazione nei due settori. La commissione di esperti, che si riunirà alternativamente in Italia e in Arabia Saudita, ogni qualvolta si renda ne-

cessario o su richiesta di una delle Parti contraenti, potrà proporre le raccomandazioni necessarie per lo sviluppo della cooperazione (articolo 11).

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero dell' Interno

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 4,lett. a-c e d)
2. Art.2, lett.g-h) Art. 4
l.b)
3. Art.11
4. Art.
5. Art.
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli n. 4, n.2, n. 11:

- ART. 4, lett. a), c) e d): Spese per corsi di formazione
- ART. 2, lett. g) e h) e ART. 4 lett. b)): Scambi di esperienze, incontri e visite
- ART. 11): Riunioni della Commissione di Esperti

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- pernottamento e biglietto aereo in base ai prezzi - tipo vigenti;
- diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003 e delle leggi indicate in Appendice tra cui la legge 248/2006.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero competente.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II bis
Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
A carico dello Stato

	Anno 2009				Anno 2010				Anno 2011				A regime Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		
	Annua le	Perm. e	LI. Annuale	LI. Annuale	Annual e	Perm. e	LI. Annuale	LI. Annuale	Annual e	Perm. e	LI. Annuale	LI. Annuale	
Art. li 2, 4, 11	-178.740				-158.120				-178.740				-178.740
Totale effetti finanz. negativi	-178.740				-158.120				-178.740				-178.740
Totale effetti finanz. positivi													
Totale generale effetti finanz. negativi													
Totale generale effetti finanz. positivi													

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.	
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	- 178.740	-158.120	-178.740

MODALITÀ DI COPERTURA: A)

Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	178.740	158.120	178.740
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
	Totale fondi speciali	178.740	158.120	178.740

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-DL n. 282/04, art 10, comma 5, (conv. L 27/12/04 n. 307)			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolo comma			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	178.740	158.520	178.740
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Arabia Saudita in materia di cooperazione nella lotta alla criminalità comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 4, lettere a), c) e d):

Le Parti contraenti si impegnano a svolgere attività di formazione in materia di sicurezza, mediante corsi di addestramento professionale e scambio di ausili didattici.

A tal fine si presuppone che debbano essere avviati quattro corsi di formazione di cui si riportano le relative spese.

Oneri per il corso di addestramento ai servizi scorta e sicurezza da tenersi in Italia, per la durata di cinque settimane, dove saranno inviati 20 unità.

- Spese di soggiorno		
(euro 130 al giorno x 35 giorni x 1 persona) =	euro	4.550
- Compenso per docenza		
(euro 1.850 a settimana x 5 settimane) =	»	9.250
- Materiale didattico	»	500
- Spese per interprete	»	7.500
		<hr/>
Totale corso	euro	21.800
		<hr/> <hr/>

Oneri per il corso di perfezionamento nelle tecniche investigative da tenersi in Italia, per la durata di quattro settimane, dove parteciperanno 20 unità.

- Spese di soggiorno		
(euro 130 al giorno x 28 giorni x 1 persona) =	euro	3.640
- Compenso per docenza		
(euro 1.850 a settimana x 4 settimane) =	»	7.400
- Materiale didattico	»	400
- Spese per interprete	»	6.000
		<hr/>
Totale corso	euro	17.440
		<hr/> <hr/>

Oneri per il corso d'istruttori di tiro da tenersi in Italia, per la durata di 12 settimane, dove parteciperanno 20 unità.

- Spese di soggiorno		
(euro 130 al giorno x 84 giorni x 1 persona) =	euro	10.920
- Compenso per docenza		
(euro 1.850 a settimana x 12 settimane) =	»	22.200
- Materiale didattico	»	1.200
- Spese per interprete	»	18.000
		<hr/>
Totale corso	euro	52.320
		<hr/> <hr/>

Oneri per il corso di istruttori di tecniche operative da tenersi in Italia, per la durata di 13 settimane, dove parteciperanno 20 unità.

- Spese di soggiorno		
(euro 130 al giorno x 92 giorni x 1 persona) =	euro	11.960
- Compenso per docenza		
(euro 1.850 a settimana x 13 settimane) =	»	24.050
- Materiale didattico	»	1.300
- Spese per interprete	»	19.500
		<hr/>
Totale corso	euro	56.810
		<hr/>
Totale onere (articolo 4, lettere a), c) e d))	euro	148.370
		<hr/> <hr/>

Articolo 2, lettere g) e h) e articolo 4, lettera b):

Al fine di attuare la cooperazione nella lotta contro i reati viene previsto lo scambio di esperienze, incontri e visite. Per detti scambi, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico del Paese inviante, mentre le spese di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Si prevede che l'Italia possa ospitare tre esperti per un periodo di cinque giorni. La relativa spesa viene così suddivisa:

- spese di soggiorno		
(euro 130 al giorno x 3 persone x 5 giorni) =	euro	1.950

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare a Riad tre esperti. La relativa spesa è limitata alle sole spese di viaggio ed è così suddivisa:

(euro 2.600 x 3 persone) =	euro	7.800
<hr/>		
Totale onere (articolo 2, lettere g) e h) – articolo 4, lettera b))	euro	9.750
<hr/> <hr/>		

Articolo 11

Le Parti concordano la partecipazione alle riunioni della commissione di esperti nella lotta alla criminalità e nella formazione in materia di sicurezza la delegazione italiana da inviare a Riad è costituita da cinque componenti con una permanenza in detta città di quattro giorni. La relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

– pernottamento:

(euro 150 al giorno x 5 persone x 4 giorni) =	euro	3.000
---	------	-------

– diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 142; l'importo di euro 142 è ridotto di euro 48 corrispondente ad un terzo della diaria (euro 94 + euro 37 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = (euro 131 al giorno x 5 persone x 4 giorni) =

»	2.620
---	-------

Spese di viaggio:

– biglietto aereo andata e ritorno Roma – Riad (euro 3.000 x 5 persone) =

euro	15.000
------	--------

Totale (articolo 11)

euro	20.620
------	--------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è il seguente:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Art. 4	euro 148.370	euro 148.370	euro 148.370
Artt. 2 e 4	euro 9.750	euro 9.750	euro 9.750
Art. 11	euro 20.620	euro –	euro 20.620
Totale onere . . .	euro 178.740	euro 158.120	euro 178.740

Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo dell'onere relativamente alla partecipazione italiana alle riunioni di esperti e specialisti, all'invio dei funzionari per l'assistenza e la formazione nelle attività investigative, agli scambi di rappresentanti ed ufficiali, nonché all'invio dei rappresentanti per verifica e l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce la stessa del 20 per cento ed abroga la maggiorazione del 30 per cento prevista dall'art. 3 del regio-decreto del 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La negoziazione e la definizione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo del Regno dell'Arabia Saudita ed il Governo della Repubblica italiana si sono rese necessarie per rendere la collaborazione di polizia più aderente alle attuali esigenze dei due Paesi, favorendo così l'apertura e lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione.

L'Accordo rientra tra gli atti internazionali di natura intergovernativa, non incide su leggi e regolamenti vigenti e non richiede, pertanto, l'emanazione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Presenta contenuti di carattere generale, individua specifiche fattispecie criminose, verso le quali maggiormente indirizzare la cooperazione ed indica le linee guida per l'attuazione delle forme di collaborazione.

Con la sua entrata in vigore, sono destinati a cessare gli effetti del «Memorandum d'intesa tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'interno del Regno dell'Arabia Saudita contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata», firmato, a Riad, il 16 dicembre 1995.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Nel novembre del 2004, durante i lavori del «Tavolo tecnico aggiuntivo sulla collaborazione di sicurezza» tra le delegazioni del Ministero dell'interno italiana e saudita, la cui apertura era stata richiesta dalle Autorità saudite con particolare riguardo allo scambio di esperienze, di addestramento e di forniture per il rafforzamento della vigilanza delle frontiere terrestri, aeree e marittime, quelle Autorità avevano formulato la significativa proposta di elevare ad Accordo il «Memorandum d'intesa tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'interno del Regno dell'Arabia Saudita contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata», firmato, a Riad, il 16 dicembre 1995.

Subito dopo, nel dicembre 2004, è stato dato l'avvio ai negoziati per la definizione dell'Accordo di cooperazione di polizia in materia di lotta alla criminalità tra i due Paesi.

Il proposito che tale Accordo fosse firmato in occasione della visita in Arabia Saudita del Ministro dell'interno, nel febbraio 2005, veniva vanificato a causa di fattori procedurali imputabili alle Autorità saudite, le quali facevano conoscere la volontà di sottoscrivere l'atto internazionale in occasione della visita che il Ministro dell'interno saudita, Principe Naif, avrebbe compiuto in Italia.

Sui seguiti della predetta visita in Arabia Saudita del Ministro dell'interno e sugli sviluppi di aspetti di collaborazione di polizia tra le Autorità dei due Paesi, in particolare nel settore della formazione, nel corso di una apposita riunione del «Gruppo di lavoro congiunto permanente» italo-saudita, tenutasi a Riad nel settembre 2006, è stato definito il testo dell'«Accordo tra il Governo del Regno dell'Arabia Saudita ed il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione nel settore della lotta contro la criminalità».

I negoziati si sono resi necessari per arricchire la preesistente qualificata cooperazione di polizia e renderla più aderente alle attuali esigenze dei due Paesi, favorendo così l'apertura e lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione in un'area di particolare interesse strategico.

L'Accordo ha natura di atto internazionale intergovernativo.

Indica quali Autorità competenti e responsabili per la sua attuazione, per la Repubblica italiana, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e, per il Regno dell'Arabia Saudita, il Ministero dell'interno.

Disciplina, in generale, la collaborazione nella lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni e, nel particolare, indica specifiche fattispecie criminose, verso le quali la collaborazione è maggiormente indirizzata.

Persegue l'obiettivo specifico di contrastare e combattere la criminalità in tutte le sue manifestazioni e quello generale di implementare le relazioni bilaterali tra l'Italia e l'Arabia Saudita per lo sviluppo degli interessi strategici in quell'area geografica.

Per la sua attuazione l'atto internazionale prevede forme di collaborazione, quali lo scambio di informazioni e di esperienze, il ricorso alla procedura della «consegna controllata» in materia di stupefacenti, l'analisi strategica per la prevenzione ed il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di droga.

Inoltre, prevede particolari forme di collaborazione nel settore della formazione in materia di sicurezza, quali lo svolgimento di programmi e corsi di formazione, l'organizzazione di conferenze, di seminari e di incontri, nonché scambi di visite e di ausili didattici destinati alla formazione.

Nell'atto internazionale viene indicata la costituzione di una commissione di esperti dei due Paesi nella lotta alla criminalità e nella formazione in materia di sicurezza, al fine di discutere le questioni afferenti aspetti di cooperazione nei due settori.

La commissione di esperti, che si riunirà alternativamente in Italia e in Arabia Saudita, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di una delle Parti contraenti, potrà proporre le raccomandazioni necessarie per lo sviluppo della cooperazione.

L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti previsti nell'atto internazionale rientrano nelle normali attribuzioni dell'organismo competente per la sua esecuzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 178.740 per l'anno 2009, di euro 158.120 per l'anno 2010 e di euro 178.740 a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA
SAUDITA
IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA
CRIMINALITA'**

Il Governo del Regno della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, di seguito denominati "Parti Contraenti";

A SUPPORTO delle relazioni esistenti tra i due Paesi;

DESIDEROSI di stabilire una reciproca cooperazione nella lotta contro la criminalità;

CONSAPEVOLI dei vantaggi comuni derivanti dalla cooperazione in questo settore;

RICHIAMANDO la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale (Palermo, 12 dicembre 2000), e il Memorandum d'Intesa sul Terrorismo, il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope ed altre Forme di Criminalità Organizzata, stipulato tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno del Regno dell'Arabia Saudita, a Riyadh il 16/12/1995, (corrispondente al 24/7/1416 dell'Egira);

NEL QUADRO delle pertinenti norme costituzionali e giuridiche vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti;

NEL RISPETTO della sovranità di ciascuno Stato

CONCORDANO quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti coopereranno nella lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni e forme ed in particolare per le seguenti fattispecie criminali:

- a) Terrorismo.
- b) Eversione dell'ordinamento dello Stato.
- c) Criminalità organizzata.

- d) Reati relativi agli stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici;
- e) Reati economico-finanziari e riciclaggio di denaro.
- f) Corruzione.
- g) Truffa.
- h) Falsificazione e contraffazione di valuta
- i) Furto o contrabbando o traffico illecito di veicoli.
- j) Furto, contrabbando e traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.
- k) Furto e traffico illecito di sostanze radioattive, nucleari, biologiche o chimiche.
- l) Aggressione contro le persone e il patrimonio.
- m) Traffico di persone.
- n) Immigrazione clandestina.
- o) Furto e traffico illecito di oggetti di valore storico, culturale ed artistico.
- p) Criminalità informatica.
- q) Reati ambientali.

Articolo 2

Le Parti Contraenti attueranno la cooperazione nella lotta contro i reati indicati nell'Articolo 1, secondo le seguenti modalità e mezzi:

- a) Ciascuna Parte comunicherà ogni informazione disponibile connessa ad eventuali atti criminali diretti contro l'altra Parte, che abbiano avuto luogo o siano in corso di preparazione nel territorio di una delle Parti o in un Paese terzo.
- b) Eseguiranno operazioni di consegna controllata nei casi relativi al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici.

- c) Ricercheranno latitanti e scambieranno informazioni su persone sospettate della commissione di uno dei reati previsti dall'Articolo 1.
- d) Scambieranno rapidamente informazioni su persone o gruppi ed organizzazioni terroristiche, con particolare riferimento alla loro struttura, attività, fonti di finanziamento e mezzi di comunicazione.
- e) Valuteranno la portata delle minacce rappresentate dai reati connessi al terrorismo, criminalità organizzata e reati relativi agli stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici diretti contro le Parti Contraenti e provvederanno all'aggiornamento delle informazioni concernenti detti reati, al fine di adottare linee strategiche per la prevenzione ed il contrasto dei predetti fenomeni criminali.
- f) Previa specifica richiesta inoltrata da una delle Parti Contraenti, l'altra Parte Contraente informerà la Parte richiedente sugli esiti dei procedimenti penali, sentenze emesse nei confronti di cittadini della Parte richiedente.
- g) Scambieranno informazioni ed expertise concernenti la protezione dei mezzi di trasporto e dei passeggeri.
- h) Scambieranno informazioni ed expertise sulle nuove metodologie e modus operandi nella commissione di reati e sui mezzi per contrastare le organizzazioni criminali.
- i) Scambieranno leggi, normative e pubblicazioni emesse dalle Autorità competenti delle due Parti Contraenti in merito alla repressione dei reati.

Articolo 3

Nel caso una delle Parti Contraenti effettui il fermo o l'arresto di un cittadino dell'altra Parte Contraente per uno dei reati elencati nel presente Accordo, la competente Autorità della Parte Contraente che ha eseguito la misura restrittiva informerà tempestivamente in merito il Paese della persona fermata o arrestata.

Articolo 4

Le Parti Contraenti coopereranno nel settore della formazione in materia di sicurezza, per i seguenti aspetti:

- a) Svolgimento di programmi e corsi di formazione.
- b) Scambio di incontri e visite.
- c) Organizzazione di conferenze, fiere e seminari.
- d) Scambio degli ausili illustrativi e didattici destinati alla formazione a disposizione di ciascuna Parte.

Articolo 5

Entrambe le Parti Contraenti possono rifiutare, completamente o parzialmente, la cooperazione, ai sensi del presente Accordo, nei seguenti casi:

- a) Se la cooperazione viola la propria sovranità o sicurezza.
- b) Se la cooperazione è in conflitto con la normativa nazionale.
- c) Se la cooperazione mette in pericolo indagini o attività in corso nel proprio territorio.
- d) Se la cooperazione è in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio.

Articolo 6

Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere la riservatezza sulle informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo e affinché siano utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo. Nessuna delle Parti trasferirà o riferirà tali informazioni ad una parte terza senza l'approvazione scritta della Parte che ha fornito le informazioni,

Articolo 7

Il presente Accordo non inficerà i diritti e obblighi derivanti da eventuali accordi bilaterali o multilaterali vincolanti per ciascuna delle due Parti Contraenti.

Articolo 8

Le controversie sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'esecuzione del presente Accordo saranno risolte attraverso contatti diretti tra le Parti Contraenti, ovvero, nel caso di mancata risoluzione delle stesse, attraverso i canali diplomatici.

Articolo 9

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalla Parte nel cui territorio le spese sono state effettuate, salvo che non sia stato deciso diversamente dalle Parti Contraenti.

Articolo 10

- a) Le Autorità competenti, responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono:

Per la Repubblica Italiana: il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per il Regno dell'Arabia Saudita: il Ministero dell'Interno.

- b) Le Autorità competenti indicheranno per iscritto i Punti di Contatto ed i mezzi di comunicazione per i rapporti bilaterali, al fine di favorire la cooperazione nei settori previsti dal presente accordo.

Articolo 11

È istituita una Commissione di Esperti nella lotta contro la criminalità e nella Formazione in materia di Sicurezza dei due Paesi, al fine di discutere le questioni relative alla cooperazione in questi due settori e proporre le raccomandazioni necessarie per lo sviluppo del presente accordo. Tali raccomandazioni saranno presentate alle rispettive Autorità competenti. La citata Commissione si riunirà alternativamente nei due Paesi ogni qualvolta sia necessario, o su richiesta di una delle due Parti Contraenti.

Articolo 12

- a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui entrambe le Parti comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne previste allo scopo.
- b) Il presente Accordo avrà effetto dalla data della sua entrata in vigore e rimarrà in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con un preavviso scritto, per via diplomatica, di almeno sei mesi. La rescissione non pregiudicherà i diritti e gli obblighi assunti antecedentemente all'invio della denuncia.

Articolo 13

Il presente Accordo, una volta entrato in vigore, sostituirà il Memorandum d'Intesa in materia di Terrorismo e Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope ed altre forme di Criminalità Organizzata, firmato dal Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e dal Ministro dell'Interno del Regno dell'Arabia Saudita a Riyadh il 16/12/1995 (corrispondente al 24/7/1416 dell'Egira).


Firmato da entrambi i rappresentanti dei due Paesi a ciò autorizzati dai rispettivi Governi.

Redatto nella città di Roma il 6 novembre 2007, corrispondente al 25 Shawwal 1428H, in due copie originali, in lingua italiana, araba ed inglese, tutte facenti ugualmente fede. In caso di divergenza circa l'interpretazione del presente Accordo, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

PER IL GOVERNO
DEL REGNO DELL'ARABIA
SAUDITA

GIULIANO AMATO
MINISTRO DELL'INTERNO



SAUD AL FAISAL
MINISTRO DEGLI ESTERI



AGREEMENT

ON COOPERATION IN THE AREA OF

COMBATING CRIME

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI

ARABIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia – referred to hereinafter as "the Contracting Parties";

In support of their existing relations;

Desirous of establishing mutual cooperation in combating crime;

Realizing the joint benefits accruing from cooperation in this area;

Recalling the United Nations Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20th December 1988), and the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo, 12th December 2000), and the Memorandum of Understanding on Terrorism and Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and other Forms of Organized Crime, concluded between the Ministry of Interior of the Italian Republic and the Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia in Riyadh on 16/12/1995 (corresponding with 24/7/1416H);

In the framework of their relevant constitutional and legal provisions prevalent in their respective territories;

Respecting the sovereignty of each State

Have agreed to the following:

Article 1

The Contracting Parties shall cooperate in combating crime in all its types and forms and in particular the following:

- a) Terrorism.

Article 2

The Contracting Parties shall cooperate in the combating of crimes referred to in Article 1 through the following measures and means:

- a) Each Party shall inform the other of any available information connected with any criminal act directed against the other Party – whether it took place or being prepared for – in the territory of either Party or in a third country.
- b) The implementation of controlled delivery operations in cases regarding narcotics and psychotropic substances and precursor chemicals.
- c) Search for wanted offenders, and exchange information on people suspected of committing one of the crimes listed in Article 1.
- d) The prompt exchange of information on persons or terrorist groups and organizations, in particular about their structures, activities, sources of finance and means of communication.
- e) The evaluation of the extent of threats constituted by crimes of terrorism, organized crime, and crimes pertaining to narcotics, psychotropic substances and precursor chemicals, directed against either of the Contracting Parties, and the updating of information regarding such crimes for the purpose of formulating preventive and counter mechanisms.
- f) Pursuant to a specific request made by one of the Contracting Parties, the other contracting party shall inform the requesting

party of the results of penal procedures, judgments or rulings issued against the citizens of the requesting party.

- g) The exchange of information and expertise related to the protection of means of transportation and their passengers.
- h) The exchange of information and expertise on new methods and techniques of committing crimes and means of combating them.
- i) The exchange of laws, regulations and publications issued by the competent authorities of the Contracting Parties that address suppression of crime.

Article 3

If either of the Contracting Parties detains or arrests a citizen of the other party for one of the crimes listed in this Agreement, the competent authority of the detaining or arresting party shall immediately inform the country of the detained or arrested person about that.

Article 4

The Contracting Parties shall cooperate in the domain of security training in the following areas:

- a) Training programs and courses .
- b) Exchange of meetings and visits.
- c) Conferences, exhibitions and seminars.
- d) Exchange of illustrative and training materials available to each party.

Article 5

Either of the Contracting Parties may refuse cooperation under this Agreement, either wholly or partially in any of the following situations:

- a) If cooperation infringes upon its sovereignty or security.
- b) If cooperation is in conflict with its domestic regulations.
- c) If cooperation jeopardizes its investigations or ongoing measures.
- d) If cooperation contradicts a judicial measure issued in its territory.

Article 6

The Contracting Parties undertake to maintain the confidentiality of information exchanged within the framework of this Agreement. Exchanged information shall be used only for the purposes it was intended for. Neither party shall transfer or relay such information to a third party except with the written approval of the party that provided the information.

Article 7

This Agreement shall not affect the rights and obligations emanating from any bilateral or multilateral agreement binding to either of the Contracting Parties.

Article 8

Disputes arising regarding the interpretation or application or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled through direct communications between the Contracting Parties. In case where no settlement has been reached, the dispute shall be settled through the diplomatic channels of the Contracting Parties.

Article 9

Expenses related to the implementation of this Agreement shall be assumed by the party in whose territory the expenses were affected, unless otherwise agreed upon by the Contracting Parties.

Article 10

- a) The competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement are:

For the Italian Republic: the Ministry of Interior – Directorate of Public Security.

For the Kingdom of Saudi Arabia: the Ministry of Interior.

- b) The competent authorities shall specify in writing the points and means of direct bilateral contact to facilitate cooperation in the areas covered by this Agreement.

Article 13


This Agreement, upon its entry into force, shall replace the Memorandum of Understanding on Terrorism and Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and other Forms of Organized Crime, concluded between the Ministry of Interior of the Italian Republic and the Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia in Riyadh on 16/12/1995 (corresponding with 24/7/1416H).

Dually signed by the representatives of both countries authorized by their respective governments to sign this Agreement.

Done in Rome on November 6, 2007, corresponding with 25th of Shawwal 1428 (H) in two originals in the Italian, Arabic and English languages, all of which are of equal validity. In case of differences regarding the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC**

**GIULIANO AMATO
MINISTER OF INTERIOR**



**FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF SAUDI
ARABIA**

**SAUD AL FAISAL
FOREIGN MINISTER**



